

REGOLAMENTO (CE) N. 1170/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1962/92 che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento di glucosio e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento delle isole Canarie in alcuni prodotti cerealicoli di origine comunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1962/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1770/93⁽⁴⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per la fornitura di glucosio di origine comunitaria alle isole Canarie; che tale aiuto è stato fissato ad un importo pari alla restituzione all'esportazione dello stesso prodotto, maggiorato di un elemento fisso per tener conto delle forniture di piccoli quantitativi; che occorre tener conto dello stesso criterio per la fissazione dell'importo dell'aiuto per la fornitura di semole e semolini di cereali diversi dal frumento duro; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1962/92;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1962/92 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. L'importo dell'aiuto alla fornitura di semole e semolini di cui ai codici NC ex 1103 12, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 e ex 1103 29, alle isole Canarie, ottenuti da cereali trasformati nel resto della Comunità, è pari all'importo della restituzione all'esportazione dei suddetti prodotti in vigore il giorno di presentazione della domanda di certificato di aiuti, maggiorato di 3 ECU per tonnellata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 3. 7. 1993, pag. 12.